

STATUTO della Società Italiana di Nefrologia (SIN)

- Art. 1 Denominazione e Sede
- Art. 2 Durata
- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Patrimonio
- Art. 5 Categorie di Soci
- Art. 6 Sostenitori
- Art. 7 Diritti ed obblighi dei Soci
- Art. 8 Organi dell'Associazione
- Art. 9 Assemblea dei Soci
- Art. 10 Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 11 Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo
- Art. 12 Il Presidente
- Art. 13 Segretario Tesoriere
- Art. 14 Collegio dei Revisori
- Art. 15 Collegio dei Probiviri
- Art. 16 Congresso annuale
- Art. 17 Sezioni Regionali o Interregionali
- Art. 18 Gruppi di studio
- Art. 19 Commissioni SIN
- Art. 20 Patrocinio
- Art. 21 Riviste scientifiche
- Art. 22 Sito WEB della SIN
- Art. 23 Esercizio finanziario
- Art. 24 Scioglimento e liquidazione
- Art. 25 Rinvio

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita un'associazione medico-scientifica denominata "Società Italiana di Nefrologia – SIN".

- L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.
- L'Associazione ha sede in Roma.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituiti, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero.



Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa o, comunque, nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, vale quanto indicato all'art. 24 del medesimo.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha finalità d'interesse generale e d'utilità sociale di promuovere e valorizzare la disciplina della Nefrologia in ogni suo aspetto, inclusa l'Ipertensione arteriosa la Dialisi e il Trapianto, nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore. Pertanto scopi dell'Associazione sono l'esame, lo studio e la discussione di problemi inerenti alla Nefrologia, e cioè Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia, Immunologia, Patologia clinica e di laboratorio, Genetica, Epidemiologia, Clinica, Farmacologia, Prevenzione e Terapia farmacologica ed immunologica delle Nefropatie, Tecniche Dialitiche ed altre Tecniche Depurative ed assimilabili, Trapianto renale, Calcolosi renale, Metabolismo, Ricambio idroelettrolitico, Equilibrio Acido-base, Ipertensione arteriosa e qualunque disciplina di ricerca, epidemiologica, diagnostica, clinica o terapeutica che possa riguardare l'apparato emuntore od associazioni dirette od indirette con le sue funzioni.

Al fine di attuare i propri scopi l'Associazione potrà realizzare tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque ritenute utili, collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, le altre società e organismi scientifici, in particolare:

- 1) favorire ed incentivare la ricerca clinica e di base su tematiche scientifiche relative ai punti indicati nel secondo capoverso di questo articolo;
- 2) favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
- 3) promuovere ed organizzare convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia, anche con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- 4) favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori anche mediante l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- 5) favorire e porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo, diretta all'intera categoria, tra cui la redazione e la pubblicazione di articoli, libri o riviste sia su supporto cartaceo che informatico:
- 6) estendere le attività formative anche al personale sanitario, medico ed infermieristico, ai pazienti ed ai loro famigliari, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo anche di intraprendere campagne preventive e di educazione sanitaria;
- 7) promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e le autorità competenti in particolare sui problemi inerenti i punti indicati nel secondo capoverso di questo articolo;
- 8) svolgere interventi di politica sanitaria nel campo della nefrologia, rapportandosi con gli organi istituzionali a livello centrale e, mediante le Sezioni Regionali ed Interregionali, a livello periferico. Sempre al fine di realizzare gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi, fondazioni e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, associazioni, fondazioni, enti o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi e dell'amministrazione del proprio patrimonio.



Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale, ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione delle attività di formazione continua che potrà essere effettuata anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004, nonché da proventi diversi
- b) beni mobili od immobili della Società
- c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
- d) i diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nel quadro dell'attività della Società.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione devono essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali o per accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene mobile ed immobile.

Art. 5 – Categorie di Soci

Soci Ordinari. Possono essere "Soci ordinari" dell'Associazione i medici nefrologi, nonché altri cultori, esperti ed operatori, attivi nei diversi settori della Nefrologia senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro o personali, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i soci l'esclusione dall'Associazione. Per acquistare la qualità di Socio ordinario, il candidato deve rivolgere apposita domanda, indirizzata al Presidente dell'Associazione attenendosi a quanto precisato nell'apposito regolamento predisposto o modificato dal Consiglio Direttivo. Sull'accettazione a Socio ordinario delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Soci Onorari. Possono far parte dell'Associazione, nel ruolo di "Soci onorari", personalità di qualsiasi nazionalità che si siano distinte in campo internazionale per meriti scientifici o culturali. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità, su proposta di uno dei suoi componenti in carica, e sottoposta alla successiva ratifica dell'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

Art. 6 – Sostenitori

Possono essere "Sostenitori" dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche nei campi indicati dal secondo paragrafo dell'articolo 3 che, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso il versamento di contributi annui di importo minimo non inferiore a quello fissato dal



Consiglio Direttivo, che comunque dovrà essere almeno pari alla quota sociale moltiplicata per 100 (cento).

La qualifica di Sostenitore non comporta l'acquisizione dello *status* di Socio e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto d'elettorato attivo o passivo e di voto nell'Assemblea dei Soci.

E' facoltà dei Sostenitori nominare un rappresentante comune con diritto d'intervento all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali.

I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto ad avere accesso a tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte o l'iscrizione gratuita per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione;
- omette di pagare la quota associativa annua.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

E' dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Il provvedimento di decadimento è deciso dai Probiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai Soci onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Consigliere più anziano.



Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- ratificare il risultato delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo; deliberare:
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
- L'Assemblea Straordinaria è convocata per:
- a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione proposte:
- 1. dal Consiglio Direttivo;
- 2. da almeno 100 Soci;

le proposte al punto 2 devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione (in suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata mediante la pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da dodici componenti di cui dieci Consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i Soci ordinari, oltre al Presidente e al Segretario-Tesoriere nominati conformemente a quanto previsto dai successivi articoli 12 e 13.

I Soci, in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso, provvedono all'elezione per i posti resisi vacanti dai Consiglieri del Consiglio Direttivo in scadenza o in quanto nominati alle cariche di Presidente e Segretario-Tesoriere o cessati per altri motivi, con voto segreto, espresso anche tramite strumenti elettronici, nell'ambito di una rosa di Soci che abbiano presentato la propria candidatura. La presentazione della candidatura e le modalità di svolgimento delle elezioni sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o modificato dal Consiglio Direttivo.

In ossequio al principio di rappresentatività, all'interno del Consiglio Direttivo della SIN non possono ricoprire contemporaneamente la carica di Consigliere più di due Soci appartenenti alla stessa Sezione Regionale o Interregionale.



Al fine di assicurare la rappresentatività dei Soci più giovani nel Consiglio Direttivo SIN, un posto del CD è riservato a un Socio di età inferiore ai 38 anni. L'elettorato attivo di questo Socio è costituito da tutti i Soci SIN aventi diritto di voto. In deroga al limite di rappresentatività regionale, il Socio "giovane" può essere eletto anche se appartenente a una Sezione Regionale o Interregionale già rappresentata nel CD da due membri.

Al fine di assicurare la continuità del Consiglio direttivo attraverso un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di alcuni Consiglieri; in particolare, nell'arco di ciascun triennio, vengono possibilmente eletti quattro consiglieri il primo anno, quattro il secondo anno e quattro il terzo, sempre tenendo conto del sopraindicato principio di rappresentatività.

Ogni Consigliere resta in carica per tre anni e non può venire rieletto nei due anni successivi.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione precedente o, in sua assenza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Se, per motivi eccezionali, il Congresso non ha luogo, l'Assemblea Ordinaria è rinviata al Congresso successivo. In tale eventualità, l'elezione è rinviata al Congresso Nazionale successivo e la scadenza di tutte le cariche è prorogata fino ad allora.

Art. 11 - Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, contenente la data e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi d'urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità d'intervento.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni che riguardino la scelta di Soci o terzi ai quali affidare incarichi nella SIN sono assunte a maggioranza semplice, con scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- delibera sull'ammissione dei Soci ordinari:
- nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- definisce la quota associativa annua e le eventuali quote ridotte,
- approva il Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali;
- autorizza la costituzione di Gruppi di Studio ed approva il relativo Regolamento,
- istituisce Commissioni che affrontano argomenti specifici e definisce il relativo Regolamento
- nomina i Coordinatori dei Comitati per il Governo clinico e per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo;
- definisce il Regolamento Elettorale;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico del Congresso SIN e ratifica i componenti da lui proposti;



- nomina il Redattore-Capo e su proposta di esso ratifica i Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato Editoriale;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dalla Associazione;
- istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni;
- nomina due scrutatori, anche non membri del Consiglio Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni:
- definisce la sede del Congresso annuale.

Il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il quale indicherà il Segretario-Tesoriere. Entrambi entreranno in carica nell'anno successivo alla loro elezione.

Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Presidente, al Segretario-Tesoriere e ad altri Consiglieri e, inoltre, potrà conferire, anche per la durata di un triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni i Soci dell'Associazione che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del Giorno.

La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito Internet dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Art. 12 - Il Presidente

Il Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del Presidente in carica, elegge al suo interno un Presidente Eletto che resta in carica per un anno al termine del quale assume automaticamente la carica di Presidente.

Il Presidente rimane in carica per due anni e non può essere rieletto nel biennio successivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e riunisce almeno una volta all'anno i Coordinatori Regionali e Interregionali e i Coordinatori dei Gruppi di Studio. In caso d'impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere più anziano.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e può nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile.

Nei casi di motivata urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Art. 13 – Segretario-Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, un anno prima della scadenza del Segretario-Tesoriere in carica, elegge al suo interno, su proposta del Presidente Eletto, il nuovo Segretario-Tesoriere Eletto che entrerà automaticamente in carica l'anno successivo. Egli rimane in carica due anni e non può essere rieletto nel biennio successivo.

Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura:



- la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;
- la gestione della Segreteria dell'Associazione, disbrigando la corrispondenza e raccogliendo le quote associative annuali;
- la gestione dei pagamenti dell'Associazione;
- la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- i rapporti con le Commissioni dell'Associazione

In caso d'assenza o impedimento le funzioni del Segretario-Tesoriere possono essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro membro dello stesso.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra cui il Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea fra persone anche non Soci che abbiano presentato la loro candidatura alla Segreteria almeno 7 giorni prima delle elezioni. Soltanto nel caso in cui venga eletto un iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti la carica potrà essere retribuita.

I revisori durano in carica tre anni, rinnovabili, salvo dimissioni da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi che sarà pubblicata su una delle riviste SIN e sul sito web dell'associazione

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Consiglio dei Probiviri. Possono assumere la carica di Proboviro soltanto coloro che siano presentanti da almeno 10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

- tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al l'Assemblea:
- dichiarare decaduti i Soci che rientrano nella fattispecie dell'art. 7, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 16 - Congresso annuale

L'Associazione si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati del lavoro scientifico dei suoi Soci e dei loro ospiti.



La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio Direttivo che analizza le proposte eventualmente formulate da Soci, e comunicata all'Assemblea ordinaria, per la ratifica, con adeguato anticipo prima del Congresso.

Presidente del Congresso è il Presidente dal Consiglio Direttivo della SIN. L'organizzazione logistica ed economica del Congresso è realizzata dalla Società di servizi controllata dalla SIN o collegata alla medesima, che ne determina le modalità, attenendosi alle direttive del Comitato Organizzatore, del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Organizzatore che può essere anche un Socio non necessariamente operante nella città sede del congresso. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Organizzatore (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Organizzatore).

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato Scientifico. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Scientifico (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Scientifico).

Art. 17 – Sezioni Regionali o Interregionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento. Possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo, i non iscritti all'Associazione.

Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:

- 1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale;
- 2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;
- 3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefrologico;
- 4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- 5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.

Le Sezioni sono disciplinate, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Esse hanno autonomia organizzativa nei rapporti con i terzi ed operano attraverso propri organi di rilievo regionale, quali l'Assemblea di Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio di Sezione Regionale o Interregionale e il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale secondo la disciplina prevista nel presente Statuto e nel Regolamento.

In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione.



Il Presidente della Sezione Interregionale è anche Delegato della Regione di appartenenza.

Al fine di assicurare la continuità e al contempo il rinnovo parziale dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali o Interregionali, ogni anno si procede alla nomina di circa un terzo dei Consiglieri.

Art. 18 – Gruppi di studio

Possono essere costituti all'interno dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree specifiche indicate nel secondo paragrafo dell'art. 3 del presente Statuto.

Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse alla relativa area specialistica ed elegge al suo interno un Coordinatore ed un Comitato scientifico secondo le norme previste nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvate dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi di Studio possono organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari previo accordo con il Consiglio Direttivo, e sono obbligati a presentare, alla fine d'ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 19. Commissioni SIN

L'organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia contempla due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e Comitato per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e Data-Base SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, è composta da membri designati dalle Sezioni Regionali ed eventualmente dai corrispondenti Assessorati della sanità e approvati dai consigli direttivi regionali della SIN. La Commissione opera secondo un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un consiglio specifico composto da 5 membri che possono essere anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La gestione del Registro di Dialisi può essere affidata a un partner esterno alla Società.

I termini dell'accordo con il gestore dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro.

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo specifici regolamenti.

Art. 20 - Patrocinio

Annualmente l'Associazione concede il proprio patrocinio ad iniziative nefrologiche di carattere nazionale e internazionale, promosse dalle Sezioni Regionali ed Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle Commissioni o da Soci. La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo, assieme al programma ed al curriculum dei relatori, con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

L'attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Riviste scientifiche

L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua italiana del Giornale Italiano di Nefrologia, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai Soci



sull'attività associativa, sulla politica sanitaria, sull'organizzazione e sulle varie iniziative scientificoculturali.

L'Associazione sovrintende alla pubblicazione in lingua inglese del Journal of Nephrology, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo prevalente di fornire un adeguato aggiornamento ai Soci grazie anche alla collaborazione di autori di qualunque nazionalità.

L'edizione della Rivista può essere affidata a terzi, mediante un contratto a termine, con una casa editrice che offra idonee garanzie di serietà ed esperienza nel settore, a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico attraverso la nomina del Comitato Editoriale di seguito previsto.

Il Comitato Editoriale è composto da un Redattore-Capo e da due Redattori Associati, i quali vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Soci con provata esperienza scientifica nei diversi settori della Nefrologia. Il Redattore-Capo ed i Redattori Associati durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 22. Sito WEB della SIN

Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione. Il responsabile resta in carica tre anni, rinnovabili immediatamente una sola volta. Il Consiglio Direttivo della SIN, direttamente oppure tramite una società di servizi controllata o collegata, stabilisce un contratto a termine e rinnovabile, con una azienda informatica che dia garanzie di serietà ed abbia esperienza nel settore.

Art. 23 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario-Tesoriere dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea dei soci in occasione del Congresso nazionale e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

Art. 24 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori, con la maggioranza di due terzi dei Soci.

Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.